

Comune di Cantalupa
Città metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento.	8	Versamento e riscossione coattiva.
2	Istituzione dell'imposta comunale di	9	Pubblicità del regolamento e degli atti.
3	soggiorno.	10	Rinvio dinamico.
4	Determinazione della misura dell'imposta.	11	Tutela dei dati personali.
5	Destinazione del gettito.	12	Rinvio ad altre disposizioni.
6	Esenzione e riduzione d'imposta.	13	Entrata in vigore.
7	Disposizioni in materia di accertamento.		
	Sanzioni.		

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto legislativo 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.

Art. 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23 del 14 febbraio 2011.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di qualunque tipo, ubicate nel territorio del Comune di Cantalupa, salvo quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento.
3. Il presupposto dell'imposta è il soggiorno nelle strutture ricettive di qualsiasi tipologia situate nel Comune di Cantalupa, così come disciplinate dalle leggi regionali e nazionali vigenti. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'imposta è dovuta per il soggiorno in strutture ricettive disciplinate dalle leggi regionali 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto), 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere), 23 marzo 1995, n. 38 (Disciplina dell'agriturismo) w dal D.Lgs. 23.5.2011, n. 79 (nuovo codice del turismo). L'imposta è dovuta anche per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e s.m.i.
4. Il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è la persona fisica che, non residente nel Comune di Cantalupa, pernotta nelle strutture ricettive di cui ai commi 3 e 4.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a versare l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati, il quale assume il ruolo responsabile degli obblighi tributari.
6. Per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e s.m.i., ai sensi del comma 5-ter del medesimo articolo, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e degli altri adempimenti di cui al successivo art. 9.

Art. 3

Applicazione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno si applica per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale e nazionale, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi, i residence e le strutture ricettive agrituristiche la misura può essere graduata con riferimento alla classificazione articolata in "stelle".
2. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura stabilita dalla legge.
3. In fase di prima applicazione dell'imposta, le tariffe sono le seguenti:
 - € 1,00 al giorno per i pernottamenti effettuati nelle strutture alberghiere e nei bed and breakfast;
 - € 0,30 al giorno per i pernottamenti effettuati nelle strutture e nei casi diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

Art. 4

Destinazione del gettito

1. Il gettito dell'imposta di soggiorno, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 5

Esenzione e riduzione d'imposta

1. Sono esentati dal pagamento:

- a) minori fino al compimento del decimo anno di età;
- b) studenti che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale, attestati dalle rispettive Università, scuole od enti di formazione;
- c) gli autisti degli autobus e le guide turistiche che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- d) i diversamente abili, che dovranno esibire al gestore idonea documentazione;
- e) gli ospiti di case per anziani;
- f) i gruppi di minori, con i relativi accompagnatori, che soggiornano per ragioni culturali, religiose e formative presso strutture ricettive con finalità sociali;

Art. 6

Disposizioni in materia di accertamento e riscossione coattiva

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati al soggetto sostituto d'imposta, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuti essere effettuati.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- a) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

3. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta di soggiorno, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste dalle norme vigenti.

Art. 7

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo e del capo V del vigente Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

3. Per il mancato versamento al Comune delle somme riscosse e per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'articolo 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 100,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 8

Versamento e riscossione coattiva

1. I soggetti di cui all'articolo 2, contestualmente al pagamento del corrispettivo e comunque entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione del contributo, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al comune.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Cantalupa, con periodicità quadrimestrale, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla fine del quadrimestre, pertanto entro le seguenti scadenze:

15 maggio per il primo quadrimestre; 15 settembre per il secondo quadrimestre e 15 gennaio per il terzo quadrimestre.

3. Il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- a) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;
- b) mediante bonifico bancario;
- c) mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune;
- d) mediante altre forme di versamento attivate dal Comune.

4. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 9

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I titolari o gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Cantalupa sono tenuti a informare,

in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

2. I titolari o Gestori delle strutture ricettive opera in veste di sostituto d'Imposta.

3. Il sostituto d'Imposta deve comunicare al Comune di Cantalupa, entro quindici giorni dalla fine di ciascun quadrimestre, contestualmente al versamento, l'importo versato, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del quadrimestre precedente nonché il relativo periodo, avvalendosi della modulistica predisposta dall'Ente.

4. Contestualmente al versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune, i gestori, in qualità di responsabili degli obblighi tributari, hanno l'obbligo di dichiarare, entro 15 giorni dalla fine di ciascun quadrimestre, il numero totale dei pernottamenti, distinguendoli tra quelli soggetti ad imposta e quelli esenti. Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno si rifiuti di versarla, il gestore della struttura ricettiva deve darne comunicazione al Comune, indicandone le generalità, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come disposto dall'art. 24, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 196/2003. Il sostituto d'Imposta è tenuto altresì a presentare annualmente al Comune di Cantalupa entro il 31 gennaio dell'anno successivo, apposita dichiarazione annuale contenente l'indicazione del numero dei soggiornanti nell'anno precedente, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle esenzioni e riduzioni ed il relativo periodo di permanenza.

4. Le dichiarazioni, redatte sulla base della modulistica predisposta dal Comune, devono essere trasmesse al medesimo tramite PEC.

5. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.

6. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, le modalità d'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.

7. I gestori delle strutture ricettive, relativamente all'imposta di soggiorno, sono qualificabili come agenti contabili e pertanto sono sottoposti al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti e sono tenuti a rendere conto della propria gestione trasmettendo al Comune, entro il 30 gennaio di ogni anno, il conto della gestione nelle forme di legge.

Articolo 10 – Rimborsi

1. Si applicano le disposizioni previste dagli artt. 24 e 25 del Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, salva la possibilità di compensare con i versamenti del tributo dovuti alle successive scadenze.

Art. 11 Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, nelle more della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 12 Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo

possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 13

Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 14 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 15

Entrata in vigore

1. di dare atto che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno entrerà in vigore secondo quanto previsto dall'art. 14 del vigente statuto comunale e che l'applicazione dell'imposta di soggiorno decorrerà a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 2012 e quindi il giorno _____.